



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

AREA TECNICO/MANUTENTIVA

P.E. N. 95/2021

A.A. N. 12/2021

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Ai sensi del D.P.R. n. 31 del 13 febbraio 2017 e per gli effetti dell'art. 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., relativa all'istanza presentata dal COMUNE DI VILLA D'OGNA, per l'opera pubblica di "Messa in sicurezza strade zona Festi Rasini – Lotto 2 .Tratto finale via Duca d'Aosta", in Villa d'Ogna, via Duca d'Aosta, fg. 9 mapp. 1219-599;

IL RESPONSABILE DELL'AREA

- Visti: - Il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche e integrazioni;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017 n. 31;
- La L. R. 11 marzo 2005, n. 12 ed i criteri attuativi approvati dalla Giunta Regionale con DGR n. VII/2121 del 15 marzo 2006;
- Il Piano Paesaggistico Regionale della Lombardia approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. VII/951 del 19 gennaio 2010;

Vista l'istanza presentata dal Comune di Villa d'Ogna in data 18/08/2021 prot. n. 4903, tesa ad ottenere il rilascio di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato per l'opera pubblica di messa in sicurezza strade zona Festi Rasini – Lotto 2 - Tratto finale via Duca d'Aosta, fg. 9 mapp. 1219-599;

Accertato che l'area oggetto dell'intervento richiesto è soggetta a tutela paesaggistica in base all'art. 142, 1° comma, lettera c) del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, poiché trattasi di vincolo entro i 150 m dai corsi d'acqua;

Considerato che la competenza amministrativa al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per le opere richieste è attribuita a questo Ente ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e dell'art. 80, comma 1, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni;

Dato atto che in data 20/09/2021, con protocollo n. 5475 è stata trasmessa alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, di Brescia, al fine di acquisire il parere vincolante:

- La documentazione presentata dal richiedente completa degli elaborati progettuali;

Copia del parere favorevole della Commissione Intercomunale per il Paesaggio, redatto in data 10 settembre 2021: **“Valutato il progetto che consiste nel riordino di un parcheggio esistente, si esprime parere favorevole.”**

- La motivata proposta di accoglimento della richiesta;

Dato altresì atto che in pari data si è comunicato all'interessato l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139;

Riscontrato che tale documentazione è stata ricevuta dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, di Brescia in data 20.09.2021, ed entro il termine di 25 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta non è pervenuto il prescritto e vincolante parere;

Considerato che, in caso di mancata espressione del parere vincolante entro il termine sopra indicato, è previsto che l'Amministrazione competente ne prescinda e rilasci l'autorizzazione;



COMUNE DI VILLA D'OGNA

Provincia di Bergamo

AREA TECNICO/MANUTENTIVA

Considerate le motivazioni del vincolo paesaggistico gravante sull'area e valutato che le opere richieste non contrastano con gli obiettivi ed i criteri di tutela paesaggistica relativi all'ambito interessato del progetto poiché le opere proposte risultano conformi al vincolo medesimo;

DECRETA

1. Di esprimere autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 e per gli effetti dell'articolo 146, comma 9 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. relativamente all'istanza presentata dal COMUNE DI VILLA D'OGNA in data 18/08/2021 prot. n. 4903 per l'opera pubblica di "Messa in sicurezza strade zona Festi Rasini – Lotto 2 - Tratto finale via Duca d'Aosta", fg. 9 mapp. 1219-599, sulla base degli elaborati allegati;
2. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento, unitamente agli elaborati progettuali debitamente vistati dal Responsabile dell'Area, al richiedente COMUNE DI VILLA D'OGNA;
3. Di disporre altresì, ai sensi dell'art. 146, comma 11, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, la trasmissione del presente provvedimento alla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Bergamo e Brescia, di Brescia e alla Regione;
4. Di dare atto che:
 - Ogni modifica al progetto approvato dovrà essere oggetto di una nuova preventiva autorizzazione paesaggistica e l'eventuale esecuzione di opere difformi comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione;
 - Il presente provvedimento ha durata quinquennale, è immediatamente efficace e concerne unicamente il controllo previsto dal D.Lgs. 42/2004, non costituendo presunzione di legittimità del progetto sotto ogni altro diverso aspetto.
5. Di dare altresì atto che:
 - contro il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034/71, ovvero è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. 1199/71, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione (o altra forma di comunicazione che attesti comunque il ricevimento dell'atto) del presente provvedimento;
 - in base alle disposizioni contenute nel comma 12 dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, tale ricorso può anche essere promosso dalle associazioni portatrici di interessi diffusi individuate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materie ambiente e danno ambientale, e da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato che ne abbia interesse. Le sentenze e le ordinanze del Tribunale amministrativo regionale possono essere appellate dai medesimi soggetti, anche se non abbiano proposto ricorso di primo grado.

Villa d'Ogna, 20/10/2021



IL RESPONSABILE DELL'AREA
Bellini Angela